

Codice A11090

D.D. 27 luglio 2015, n. 483

Lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione del centro di protezione Civile di Fossano (Cn). Opera complementare per i consolidamento e la messa in sicurezza della scarpata compensi incentivanti ex art. 92 comma 5 D.LGS. 163/2006 e s.m.i.: -accertamento di Euro 2.339,94 sul cap. 68880/2015 ed impegno di pari importo sul corrispondente cap. 419810/2015.

Premesso che:

con determinazione n. 385 in data 24/05/2011 - contratto rep. n. 16266 in data 01/07/2011 si procedeva all'aggiudicazione definitiva all'A.T.I. COTTI IMPIANTI S.r.l. (capogruppo) - PROGE S.r.l., con sede in Via Goldoni, 8 - 10092 Beinasco (TO), dei lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione del Centro di Protezione Civile di Fossano (CN) ;

con determinazione n. 1055 del 30/11/2012 e determinazione n. 334 del 24/05/2013 venivano affidati all'A.T.I. COTTI IMPIANTI S.r.l. (capogruppo) - PROGE S.r.l. (alle stesse condizioni ed al medesimo ribasso del 22,53% offerto in sede di gara) la realizzazione dei lavori per l'esecuzione dell'opera complementare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., relativa alla messa in sicurezza della scarpata attestata sul fronte sud del complesso, che risultava in grave stato di instabilità per un importo complessivo di €118.496,51 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre Iva;

e' stato stipulato con la suddetta società appaltatrice contratto rep. 222 del 28.6.2013, registrato a Torino presso l'Agenzia delle Entrate – uff. Torino 1 in data 01.08.2013 al n. 8160 serie 3;
con determinazione n. 474 del 30/07/2013 si approvava la perizia suppletiva di variante in dipendenza della quale l'importo dei lavori risultava determinato in €126.663,14 comprensivi di € 3.451,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

con determina dirigenziale n. 348 del 6.6.2014 si è provveduto alla ridefinizione della copertura finanziaria dell'appalto di cui trattasi ;

con determina dirigenziale n. 594 del 27.10.2014 si approvava il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione del centro di protezione Civile di Fossano (Cn) per l' Opera complementare per i consolidamento e la messa in sicurezza della scarpata attestante lavori regolarmente eseguiti per l'importo di € 126.663,14 oltre oneri per la sicurezza pari a e 3.451,35 , oltre IVA;

Considerato che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio svolge relativamente ai lavori di che trattasi, le funzioni di stazione appaltante di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Richiamate le D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001 e n. 47-4585 del 26.11.2001 nonché la Circolare dell'allora Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane prot. n. 25351/7/7.5/41/5 del 5.12.2001;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 100-15104 del 17.3.2005, nonché la Circolare dell'allora Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane prot. n. 10676/7/7.5/4/5 del 4.5.2005;

Richiamate le disposizioni dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge 114/2014 che in forza dell'art. 13 provvede all'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione;

Visto l'art. 13-bis. (Fondi per la progettazione e l'innovazione) della sopra richiamata Legge 114/2014 che al comma 1 stabilisce:

"1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo".

Considerato che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – Adunanza del 19.09.2014 – con propria Deliberazione n. 183/2014/PAR, si è pronunciata sulla

decorrenza della riforma introdotta, ritenendo che la nuova disciplina degli incentivi alla progettazione non ha efficacia retroattiva, ma trova applicazione solo a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta L. 114/2014 e pertanto dal 19 agosto 2014 (cfr. G.U. n. 190 del 18 agosto 2014), come in particolare di seguito testualmente riportato:

... omissis

b) *fino all'entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, anche il dirigente di ruolo di un ufficio del Comune potrebbe beneficiare degli incentivi ... omissis*

d) *l'art. 93, comma 7-ter, ultimo periodo del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come inserito dall'art. 13-bis "Fondi per la progettazione e l'innovazione" della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – disposizione non applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica – ha espunto dall'ordinamento il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici ... omissis ...;*

Atteso il principio di irretroattività disposto dall'art. 11 del Preleggi (disposizioni preliminari al codice civile): *"Art. 11 Efficacia della legge nel tempo: La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 Costit., articolo 2 codice penale)."*;

Considerato pertanto che l'eventuale retroattività di una norma ordinaria deve risultare da una espressa o quanto meno non equivoca dichiarazione del Legislatore, dovendosi ritenere, in caso di incertezza, che la essa non disponga che per l'avvenire e non abbia quindi effetto retroattivo (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. N. 1379/2003);

Considerata la Deliberazione n. 35/2012/PAR - Camera di Consiglio del 13 marzo 2012 – della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana che in occasione della sopra richiamata modifica della percentuale applicabile agli incentivi di che trattasi (riduzione da 2 a 0,5% poi abrogata) nel richiamare un principio di diritto già in precedenza espresso (cfr. Deliberazione n. 7 del 23 aprile 2009 Sezione delle autonomie), ribadì:

"Ciò che rileva ai fini dell'applicazione della nuova disciplina piuttosto che della previgente, è il tempo in cui sorge l'obbligazione con la quale nasce l'obbligo di corrispondere l'incentivo in capo all'ente e il conseguente diritto di riceverlo per il dipendente che svolga le funzioni di: progettista, responsabile del procedimento, incaricato della redazione del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori; tale circostanza viene identificata con il momento in cui "siano state compiute le varie attività che legittimano la corresponsione dell'incentivo, (attività procedurali amministrative, progettazione, collaudo, collaborazioni etc..) con le quali rimangono fissate, in maniera intangibile, da un lato, la somma da ripartire e, dall'altro, la misura del beneficio, così come le stesse sono state determinate in base ai meccanismi previsti dalla norma stessa (modalità e criteri della ripartizione previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento)" .

"In sostanza dal compimento dell'attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva. (...). Ciò perchè, ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell'attività; dovendosi, anzi, tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta" (Sez. Autonomie citata).";

Considerati i principi richiamati nella D.G.R. n. 59-2391 del 22.07.2011, in ordine ai quali, in attuazione del criterio della cosiddetta *frazione temporale di attività compiuta nell'ambito delle prestazioni di durata*, il regime transitorio (dal 1.1.2009 al 23.11.2010), delle aliquote quantificanti

la misura del compenso incentivante stabilito dall'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., materia oggetto della trattazione del medesimo provvedimento, segue il principio generale in virtù del quale gli incentivi per le attività nel tempo rese sono determinati associando ad ogni prestazione parziale la misura ed i criteri di calcolo stabiliti dalla disciplina vigente all'atto dello svolgimento della prestazione;

Considerato che le attività disciplinate dall'art. 92, comma 5, (ora art. 93 comma 7 e seg.) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., svolte da dipendenti regionali relativamente all'appalto di che trattasi, risultano espletate in periodi antecedenti l'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di cui alla L. 11.8.2014 n. 114;

ritenuto pertanto di provvedere, richiamate le sopraccitate norme, D.G.R. e Circolari, alla ripartizione, per complessivi € 2.339,94 lordi, dell'incentivo connesso alle attività in argomento, come risulta dalla Scheda n. 112 di ripartizione degli incentivi, agli atti dell'Amministrazione, che si approva con il presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'importo dell'incentivo riconoscibile ai dipendenti regionali interessati relativamente alle attività svolte in ordine all'appalto di lavori di cui alla scheda n. 112 ammonta complessivamente a lordi € 2.339,94 =, cui si fa fronte con i fondi del capitolo 203903/2014 (assegnazione n. 100210 impegno n. 1489 assunto con determina dirigenziale n. 348 /2014)
- tale somma di lordi € 2.339,94 =, dovrà essere riversata sul capitolo 68880/2015 per il relativo accertamento
- la somma di lordi € 2.339,94 =, riversata sul capitolo 68880/2015 , dovrà essere impegnata sul corrispondente capitolo di spesa 419810/2015 per poter consentire il pagamento in favore dei dipendenti regionali interessati;
- dal predetto importo di lordi € 2.339,94=, dovranno essere dedotti gli oneri riflessi a carico dell'Ente gravanti sul fondo, quantificabili nella percentuale del 24,43% del fondo lordo e che pertanto le somme riconosciute agli interessati dipendenti regionale ammonta a complessivi € 1.768,29 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente;

Ritenuto di poter contestualmente autorizzare con il presente provvedimento il pagamento in favore degli interessati dipendenti regionali, degli incentivi in oggetto relativamente alle prestazioni rese dai medesimi di cui alla sopra richiamata scheda n. 112, ammontante a complessivi € 2.339,94 = al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, quantificabili nella percentuale del 24,43%, e pertanto pari a complessivi € 1.768,29 al netto degli oneri fiscali a carico dell'Ente, come riepilogato nella tabella agli atti dell'Amministrazione che riporta i nominativi del personale regionale e gli importi degli incentivi ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, che si approva con il presente provvedimento,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 006837 del 05.07.2013;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
vista la L.R. n. 7/2001;
visti gli art. 17 e 18 della L.R. 23/2008

vista la D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001
vista la D.G.R. n. 47 –4585 del 26.11.2001
vista la L.R. n. 9 del 14.05.2015 ;
vista la L.R. n. 10 del 15.05.2015;
vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015

determina

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la ripartizione dei compensi incentivanti ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., cui si è provveduto nel rispetto delle modalità e dei limiti percentuali fissati dalla D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001 e dalla relativa Circolare prot. n. 25351/7/7.5/41/5 del 5.12.2001, nonché D.G.R. n. 59-2391 del 22.07.2011 e successiva relativa Circolare prot. n. 38680/DB0704 del 14.09.2011, e tenuto conto, delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte dai dipendenti interessati e previo accertamento positivo delle attività svolte dai medesimi, relativamente all'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 smi dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del centro di protezione Civile di Fossano (Cn) per l'Opera complementare per il consolidamento e la messa in sicurezza della scarpata, ammontanti a complessivi lordi € 2.339,94=, come risulta dalla scheda n.112, agli atti dell'amministrazione che approva con il presente provvedimento;

di dare atto che:

- alla spesa derivante dalla corresponsione dell'incentivo di che trattasi, ammontante a complessivi lordi €2.339,94=, si fa fronte con i fondi del capitolo 203903/2014 (assegnazione n. 100210 impegno n. 1489 assunto con determina dirigenziale n. 348 /2014
- l'importo lordo di €2.339,94 pari alla quota riconosciuta agli interessati dipendenti regionali, dovrà essere riversata sul capitolo 68880/2015 per il relativo accertamento;
- di dare atto che sul predetto importo di lordi €2.339,94=, dovranno essere dedotti gli oneri riflessi a carico dell'Ente gravanti sul fondo, quantificabili nella percentuale del 24,43% del fondo lordo, e che pertanto la somma riconoscibile agli interessati dipendenti regionali ammonta a complessivi netti € 1.768,29=;

- di autorizzare il pagamento in favore degli interessati dipendenti regionali, degli incentivi in oggetto relativamente alle prestazioni rese dai medesimi di cui alla sopra richiamata scheda n. 112, ammontante a complessivi €2.339,94.= al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, quantificabili nella percentuale del 24,43% e pertanto pari a complessivi €1.768,29= al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, come riepilogato nella tabella agli atti dell'Amministrazione che riporta i nominativi del personale regionale e gli importi degli incentivi ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che si approva con il presente provvedimento;

- di trasmettere la presente determinazione al Settore Trattamento Economico del Personale per consentire il pagamento pari a complessivi netti € 1.768,29=, dei compensi incentivanti di che trattasi ai dipendenti interessati di cui al sopra richiamato elenco approvato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in quanto predisposta per compensi a favore di dipendenti.

Il Direttore Regionale
delle Risorse Finanziarie Patrimonio
Giovanni Lepri